

Subappalto necessario: MIT e giurisprudenza confermano la piena vigenza dell'istituto

24 Giugno 2025

Torniamo sul tema del subappalto necessario, emerso dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023) e dell'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014 avvenuta con il decreto correttivo d.lgs. 209/2024, si è concluso con il [parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025](#), che ha fornito una risposta definitiva sulla perdurante applicabilità dell'istituto.

Di seguito l'analisi della **Direzione legislazione opere pubbliche**

1. NATURA DEL SUBAPPALTO NECESSARIO

Il **subappalto necessario (o qualificante)** costituisce un istituto peculiare che differisce dal modello classico di subappalto poiché **non è espressione di autonomia organizzativa dell'impresa**, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non possiede la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni previste dall'appalto.

L'istituto realizza un punto di intersezione tra due distinti ambiti: i requisiti di partecipazione (fase di gara) e il subappalto (fase esecutiva), consentendo l'utilizzo anticipato dello strumento esecutivo del subappalto a fini qualificatori. In questo modo, **un'impresa qualificata solo per la categoria prevalente può partecipare alla gara** dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili per le quali non possiede i requisiti.

L'[Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015](#) aveva stabilito i principi fondamentali dell'istituto, chiarendo che per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie a qualificazione obbligatoria devono essere necessariamente

subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione.

2. CONFERMA DELLA VIGENZA DOPO L'ABROGAZIONE

Con l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014, disposta dall'art. 71 del decreto correttivo d.lgs. 209/2024, era venuto meno il riferimento esplicito al subappalto necessario, generando incertezze interpretative. Il principale riferimento normativo è oggi costituito dall'**allegato II.12** al codice appalti, che all'**art. 30, comma 1**, stabilisce che ***"i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"***.

Il MIT, con il **parere 3526 del 3 giugno 2025**, ha fornito una risposta definitiva chiarendo che *"l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un **istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente**"*.

Il Ministero basa la propria conclusione su solidi precedenti giurisprudenziali, richiamando la citata Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ritenendo l'istituto conforme al **principio del risultato** di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il MIT evidenzia inoltre la funzione di garanzia pubblicistica dell'istituto, che *"presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione"*.

La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Il [**Consiglio di Stato n. 648 del 28 gennaio 2025**](#) ha confermato la conformità dell'istituto al principio del risultato, valorizzando inoltre il **principio del "favor participationis"** e evidenziando come il ricorso al subappalto necessario consenta alle PMI di partecipare più agevolmente alle gare, contribuendo all'apertura del mercato e alla realizzazione di un sistema competitivo autentico.

Si ricorda che l'Istituto è applicabile anche ai raggruppamenti temporanei, in cui l'importo richiesto nella categoria prevalente è calcolato sui requisiti complessivi dello stesso raggruppamento non sulla mandataria (v. Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3274).

3. CONCLUSIONI E POSIZIONE ANCE

Come già anticipato nella circolare di commento al decreto correttivo al codice, ad avviso dell'ANCE. Tale evoluzione interpretativa - confermata dal parere MIT n. 3526/2025 - risponde pienamente alla ratio del principio del risultato, chiarendo definitivamente la perdurante applicabilità del subappalto necessario anche dopo l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014.

Allegati

SGMIT-3526-SUBAPP_NECESSARIO

[Apri](#)